

## TITOLO: "Verso il 27 Maggio, anniversario della ratifica della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza: ~~preambolo e~~ Seconda e Terza Parte (artt. 42-54)"

La seconda parte della Convenzione è dedicata al suo funzionamento ed è composta dagli **artt. 42, 43, 44 e 45**.

È da notare la puntualizzazione sulla necessità di *“far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai minori.”* In questo **UNICEF** è prima nel mondo ed è ciò che il Comitato della Regione Liguria si prefigge come obiettivo attraverso la redazione di questi articoli pubblicati su *Minigoal*.

La Convenzione istituisce, con l'**art 43**, un Comitato dei Diritti del bambino, ragazzo e adolescente composto da 10 esperti di *“alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente”*, eletti dagli Stati membri e che durano in carica quattro anni.

Gli **artt. 44 e 45** prevedono la redazione di rapporti sui provvedimenti presi ed attuati dagli Stati membri relativamente all'attuazione della Convenzione e le modalità di cooperazione con tutte le organizzazioni e gli enti presenti a livello nazionale ed internazionale.

E' forse la prima volta che in un Trattato internazionale si fa riferimento espressamente e si nomina un'Organizzazione a cui si affida il mandato di promuovere e di verificare l'applicazione della stessa. E questo è indicato espressamente nell'**art. 45**: il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia -**UNICEF**.

La terza ed ultima parte della Convenzione si dirama in 9 articoli (**artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54**) e regola le condizioni e le modalità di adesione a cui aderire alla stessa.

La convenzione è aperta alla firma di qualsiasi Stato, è soggetta a ratifica e attraverso indicazioni precise può essere soggetta a riserve ed emendamenti (**art. 46, 47, 48, 50 e 51**).

È entrata in vigore il *“il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite”(art. 49)*, negli Stati che hanno scelto di aderire e può essere denunciata *“per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite”(art. 52)*.

L'**art. 53** designa come depositario della CRC il Segretario dell'ONU e il testo originale della convenzione è depositato presso il suo ufficio. La Convenzione nella sua forma originale è stata redatta in *“lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola”* (**art. 52**).

Alla convenzione si aggiungono **3 protocolli opzionali**: il primo è dedicato al coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, il secondo alla vendita, prostituzione e pedo-pornografia dei bambini; il terzo si occupa delle procedure di reclamo attivabili in caso di violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

I primi due protocolli sono stati approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000 e ratificati dall'Italia con legge 11 marzo 2002, n.46; il terzo, invece, è stato approvato nel 2011 ed è entrato in vigore in Italia il 14 aprile 2014.

Volontaria SCN, Camilla Michieli